



Direzione Generale Attività Legislativa
Servizio Commissioni Speciali
Studi e Documentazione

Dossier di documentazione legislativa

Proposta di regolamento

"Regolamento recante Organizzazione degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale della Campania. Delibera dell'Ufficio di Presidenza n.240 del 29 agosto 2024"

Reg. Gen. n.388/XI Leg.

Firmatari	Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania
Data documento	16.09.2024
Dirigente	dott.ssa Rosaria Conforti
Dossier a cura di	Fabiola Russo, istruttore direttivo con incarico di EQ di I fascia
Istruttoria a cura di	Carmen Palmieri
Assegnato per esame	I Commissione Consiliare Permanente
Assegnato per parere	II Commissione Consiliare Permanente Giunta per il Regolamento
Scheda ATN (art.84 R.I.)	Presente
AIR e analisi di fattibilità (art.86 R.I.)	Assente
Norma finanziaria	Assente

Indice

Normativa comunitaria ed internazionale.....	pag. 3
Normativa nazionale.....	pag. 5
Normativa Regione Campania.....	pag. 6
Normativa regionale.....	pag. 8
Prassi.....	pag. 10
Giurisprudenza.....	pag. 11
Osservazioni.....	pag. 17

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini dell'approfondimento della tematica oggetto della proposta di legge si elenca la normativa di riferimento.

NORME COMUNITARIE

PRINCIPALE NORMATIVA EUROPEA

Artt.4, 21 TUE

Artt.3, 4, 6, 157, par.2 lett. b) TFUE

PRINCIPALE NORMATIVA NAZIONALE

Costituzione

Artt.3, 36, 81, 97, 117, 119

Decreto legge 31 maggio 2010, n.78

"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (art.14, co.24)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 30 luglio 2010, n.122**

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Decreto legge 10 agosto 2023, n.105

"Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" (art.11, co.3)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 9 ottobre 2023, n.137**

Decreto legge 6 luglio 2012, n.95

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (art.5, co.9)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 9 ottobre 2023, n.137**

Legge 6 novembre 2012, n.190

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (art.1, co.66)

Decreto legge 22 aprile 2023, n.44

"Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche" (art.3, co.1)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 21 giugno 2023, n. 74**

Legge 23 agosto 1988, n.400

"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" (art.17, co.4 bis)

Legge 15 maggio 1997, n.127

"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (art.17, co.14)

Legge 15 marzo 1997, n.59

"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (art.12, co.1, lett.n)

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33

"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75

"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Legge 7 agosto 2015, n.124

"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42"

Decreto legge 10 ottobre 2012, n.174

"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

Convertito con modificazioni, dalla **L. 7 dicembre 2012, n.213**

Decreto legge 31 maggio 2010, n.78

"Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"

Convertito con modificazioni, dalla **L. 30 luglio 2010, n.122**

Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Decreto legge 6 marzo 2014, n.16

"Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" (art.4, co.1)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 2 maggio 2014, n.68**

Legge 28 dicembre 2015 n.208

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (art.1, co.226 e 228)

Decreto legge 30 aprile 2019, n.34

"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" (art.33)

Convertito con modificazioni, dalla **L. 28 giugno 2019, n.58**

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONE CAMPANIA

Statuto della Regione Campania

Artt.12, 26, 28, 29, 32, 40, 41, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 64, 66, 67

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 29 aprile 2021, n.22

"Disciplinare degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici"

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 29 aprile 2021, n.23

"Disciplinare per gli uffici dei Gruppi consiliari"

Legge Regionale 20 luglio 2022, n.11

"Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale"

Legge Regionale 15 maggio 2024, n.8

"Modifiche alla Legge Regionale 20 luglio 2022, n.11 ("Disposizioni in materia di organizzazione del Consiglio regionale")"

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n.1

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2012" (art.23)

Legge Regionale 6 febbraio 2018, n.1

"Norme in materia di informazione e comunicazione" (art.6)

Legge Regionale 26 luglio 2002, n.15

"Legge finanziaria regionale per l'anno 2002" (art.46)

Legge Regionale 4 marzo 2021, n.2

"Modifiche alla Legge Regionale 14 ottobre 2015, n.11 ("Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015"), alla Legge Regionale 21 aprile 2020, n.7 ("Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n.11") e alla Legge Regionale 27 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012")"

Legge Regionale 24 dicembre 2012, n.38

"Disposizioni di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213." (art.5)

Legge Regionale 29 giugno 2021, n.5

"Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 – 2021 – Collegato alla stabilità regionale per il 2021" (art.65, co.9)

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 21 dicembre 2023, n.202

"Delibere UDP n.22 e 23 del 29/4/2021. Determinazioni"

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 19 marzo 2024, n.208

"Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 (PIAO). Modifiche"

Legge Regionale 20 luglio 2010, n.7

"Norme per garantire risparmio, trasparenza ed efficienza in Regione Campania" (art.1, co.12)

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n.12

"Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" (art.37)

Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2013, n.37

"Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n.12"

PRINCIPALI NORMATIVE REGIONALI

Abruzzo

Legge Regionale Abruzzo 9 maggio 2001, n.18

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione"

Basilicata

Decreto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata 24 ottobre 2020, n.164

"Decreto di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale"

Calabria

Legge Regionale Calabria 21 novembre 2018, n.39

"Misure di riduzione dei costi della politica. Modifiche alla L.R. n. 7/1996 e alla L.R. n. 8/1996"

Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale Calabria 18 aprile 2001, n.67

"Approvazione del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi"

Legge Regionale Calabria 13 maggio 1996, n.8

"Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale"

Emilia - Romagna

Legge Regionale Emilia – Romagna 26 novembre 2001, n.43

"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"

Lazio

Legge Regionale Lazio 18 febbraio 2002, n. 6

"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"

Regolamento Regionale Lazio 16 novembre 2023, n.11

"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni e disposizioni transitorie"

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 29 gennaio 2003, n.3

"Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale"

Lombardia

Legge Regionale Lombardia 7 luglio 2008, n.20

"Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"

Molise

Legge Regionale Molise 15 dicembre 2023, n.7

"Legge di stabilità regionale 2023" (art.13)

Legge Regionale Molise 12 settembre 1991, n.15

"Norme integrative e complementari alla L.R. "Stato giuridico e trattamento economico del personale regionale e degli Enti pubblici della Regione Molise - Triennio 1988-1990" e provvedimenti urgenti per l'organizzazione amministrativa della Regione"

Piemonte

Legge Regionale Piemonte 28 luglio 2008 n.23

"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"

Legge Regionale Piemonte 8 giugno 1981, n.20

"Assegnazione di personale ai Gruppi Consiliari"

Sicilia

Decreto del Presidente della Regione Sicilia 4 ottobre 2022, n.17

"Modifica del Decreto del Presidente della Regione Sicilia 16 novembre 2018 n.29 - Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8"

Decreto del Presidente della Regione Sicilia 16 novembre 2018 n.29

"Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n.8"

Toscana

Legge Regionale Toscana 19 maggio 2023 n.23

"Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della L.R. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla L.R. n.1/2009"

Legge Regionale Toscana 8 gennaio 2009, n.1

"Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale"

Umbria

Legge Regionale Umbria 9 luglio 2010, n.16

"Modificazioni della legge regionale 12 giugno 2007, n.21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e ulteriori modificazioni della L.R. 11 gennaio 2000, n.3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) e della L.R. 23 gennaio 1996, n.3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari)"

PRASSI

DPCM del 15 marzo 2024, n.57

"Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

DPCM del 30 ottobre 2023, n.195

"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

DPCM del 30 ottobre 2023, n.177

"Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

DPCM del 30 ottobre 2023, n.173

"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle imprese e del made in Italy e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

DPCM del 30 ottobre 2023, n.198

"Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"

DPCM del 21 dicembre 2012

"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213"

Conferenza Stato - Regioni e Province autonome Trento e Bolzano, 06 dicembre 2012

"Deliberazione concernete le Linee guida per il rendiconto dell'esercizio annuale da parte dei gruppi consiliari regionali, ai sensi dell'art.1, comma 9, del disegno di legge "Conversione in legge con modificazioni del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

GIURISPRUDENZA

Corte dei conti Toscana, Sez. riunite, Ordinanza n.77 del 28 marzo 2024

“Con la decisione n.165/2023/PARI del 20 luglio 2023, la Sezione regionale di controllo per la Toscana ha parificato il rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2022, nelle sue componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico, ad eccezione di una serie di poste, tra le quali figurano, per quel che rileva in questa sede, i capitoli di spesa nn.71120 «retribuzione personale supporto organi politici GR - M/P 0101» e 13114 «retribuzione personale supporto organi politici CR - M/P0101», per complessivi euro 2.077.138,64, relativi agli impegni dispesa per l'incremento del Fondo del salario accessorio 2022 del personale non dirigente e ai conseguenti pagamenti. La questione oggetto del presente giudizio attiene, dunque, al trattamento economico accessorio del personale assegnato alle strutture di supporto agli organi di governo della Regione Toscana.

2. Giova, al riguardo, ripercorrere i principali snodi fattuali che hanno portato alla mancata parifica delle suddette poste.

2.1. Il problema del trattamento accessorio del personale di supporto agli organi politici si era già posto nel precedente giudizio di parificazione inerente al rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2021. Nel corso di tale giudizio, erano emerse alcune irregolarità attinenti al trattamento economico accessorio del personale in questione, che risultava beneficiario di emolumenti accessori istituiti dalla l.r. Toscana 8 gennaio 2009, n.1 (recante «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale»). Le criticità riscontrate, che avevano determinato - ad avviso della Sezione territoriale - un incremento ingiustificato di spesa a carico del bilancio regionale, riguardavano due aspetti: da un lato, l'istituzione e la disciplina - con legge regionale - di trattamenti economici accessori difforni da quelli previsti dal CCNL a favore di tale categoria di personale e dall'altro, l'erronea imputazione al bilancio, anziché al Fondo del salario accessorio, di tali emolumenti. Ciò avrebbe determinato un incremento ingiustificato della spesa di personale - quantificato nella misura di euro 1.937.755,91 - posto a carico del bilancio, ma non autorizzato dal CCNL e dalle norme statali, uniche fonti legittimate a disciplinare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art.117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

I dubbi sollevati dalla Sezione regionale riguardavano la legittimazione della fonte legislativa regionale a regolamentare la corresponsione degli emolumenti in oggetto. Ciò in ragione del fatto che la materia retributiva - in quanto riconducibile all'ordinamento civile - rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Tale competenza è stata esercitata a livello di disciplina statale con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), che, agli articoli 2 e 45, prevede una delega a favore della contrattazione collettiva nazionale, stabilendo che il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici sia definito dai contratti collettivi. Peraltro, secondo la Sezione territoriale, l'imputazione al bilancio della relativa spesa costituiva un evidente vulnus agli equilibri finanziari, aprendo così la strada ad una potenziale questione di legittimità costituzionale «per ridondanza».

[...] 2.3. Nelle more della sospensione del giudizio, l'amministrazione regionale adottava due diverse misure conformative ritenute, poi, idonee dalla Sezione regionale di controllo a superare le criticità segnalate, che decideva pertanto di parificare i capitoli del rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio 2021 relativi al trattamento economico accessorio del personale di staff degli organi politici (deliberazione n. 243/2022/PARI). La prima misura riguardava gli effetti prodotti dalla l.r. n.1/2009 sul bilancio 2021 ed è stata adottata dall'amministrazione con il decreto dirigenziale n. 24784 del 14 dicembre 2022. In attuazione degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale con la decisione 7 dicembre 2022, n.27, e previa dimostrazione che, in applicazione degli istituti ordinari del CCNL, gli importi avrebbero potuto essere comunque corrisposti al personale in questione, tale decreto ha imputato al Fondo salario accessorio 2021 l'importo di euro 1.937.755,91, precedentemente posto, invece, direttamente a carico del bilancio. Per effetto di questa diversa imputazione (al Fondo anziché al bilancio) il decreto dirigenziale n.24784/2022 in argomento ha effettuato anche la rideterminazione, in riduzione, delle economie provenienti dal Fondo 2021 - che nel frattempo, attraverso il Fondo pluriennale vincolato (FPV), erano state rinviate al Fondo 2022 per alimentarne la consistenza - che sono così passate così da euro 8.564.238,00 a euro 6.626.482,09. La quantificazione, in sede preventiva, del Fondo 2022 è stata, conseguentemente, modificata in riduzione passando da euro 34.582.221,00 (come definita, in precedenza, con il decreto n. 15203 del 26 luglio 2022) a euro 32.644.465,09. Il differenziale, pari a euro 1.937.755,91, è andato a beneficio del bilancio che è stato, così, «ristorato» della corrispondente spesa sostenuta per la corresponsione del trattamento economico accessorio 2021 e tale «reintegrazione» ha prodotto un miglioramento dei saldi di bilancio, determinando - conseguentemente - il venir meno della rilevanza della questione di legittimità prospettata. La seconda misura adottata dalla Regione Toscana al fine di superare - per il futuro - le censure prospettate in merito alla non corretta imputazione del trattamento accessorio in argomento, è stata di tipo legislativo (proposta di legge n.160/2022 approvata dalla Prima Commissione in sede referente, nella seduta del 13 dicembre 2022) ed è confluita nella l.r. 7 gennaio 2023, n.2 (recante «Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi di governo ed organismi politici della Regione. Modifiche alla l.r. 1/2009»), che ha abrogato le disposizioni della l.r. n. 1/2009 relative al trattamento economico accessorio del personale di supporto agli organi politici regionali, riconducendo tale trattamento nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Funzioni locali (articoli 1 e 2) e disponendone, a decorrere dall'anno 2022, l'imputazione al Fondo salario accessorio del personale del comparto (art.3) - anziché al bilancio regionale - ad invarianza della consistenza delle risorse allocate sul medesimo Fondo. Segnatamente, l'art.3 della l.r. n. 2/2023 disponeva: «a decorrere dall'anno 2022, l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale di cui agli articoli 1 e 2 (cioè il personale delle strutture di supporto agli organi politici della regione) viene imputato al fondo del salario accessorio del personale del comparto».

2.4. In questo quadro si colloca l'intervento del legislatore statale sulla materia in esame. Segnatamente, l'art.3, comma 1, decreto-legge 22 aprile 2023, n.44 - convertito dalla legge 21 giugno 2023, n.74 - ha stabilito che «le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art.14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo i principi di cui all'art.27 del medesimo decreto legislativo (...)». Per effetto di tale modifica, a decorrere dall'entrata in vigore della nuova norma

statale (23 aprile 2023), il trattamento accessorio del personale delle strutture di supporto di Giunta e Consiglio regionale potrà ormai consistere in un trattamento omnicomprensivo ed essere imputato direttamente al bilancio, anziché al Fondo salario accessorio del personale del comparto.

2.5. Dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n.44/2023, il legislatore toscano è intervenuto nuovamente su tale aspetto con la l.r. 19 maggio 2023, n.23 (recante «Disposizioni in materia di personale delle strutture di supporto agli organi politici. Abrogazione della L.R. n. 2/2023, reviviscenza di talune disposizioni e modifiche alla L.R. n. 1/2009»), che, oltre ad abrogare la l.r. n.2/2023 - allineandosi così alle previsioni del decreto-legge n.44/2023, che consentono di imputare il trattamento accessorio del personale di staff direttamente al bilancio dell'ente - ha dettato una disciplina specifica relativamente al Fondo 2022. La nuova legge regionale, nello specifico, da un lato, ha confermato, per l'anno 2022, l'imputazione al Fondo salario accessorio della spesa per gli emolumenti del personale delle strutture di supporto della Giunta e del Consiglio regionale (art.4), dall'altro, a differenza di quanto previsto dalla precedente l.r. n.2/2023 - contestualmente abrogata - ha disposto, per l'anno 2022, l'incremento del Fondo salario accessorio in misura «corrispondente alla spesa per l'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale delle strutture di supporto agli organi di governo della regione, agli organismi politici del consiglio regionale e alle segreterie dei gruppi consiliari sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e, in ogni caso, nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (...), **al fine di garantire l'invarianza della spesa**».

3. Su quest'ultima disposizione si è appuntata l'attenzione della Sezione territoriale nel giudizio di parifica relativo al rendiconto 2022 della Regione Toscana, che ha intravisto due elementi di potenziale criticità. Il primo è stato ravvisato nella previsione di un incremento del fondo apparentemente sganciato dalle possibili voci di alimentazione previste, tassativamente, dal CCNL e dalla legge statale e, dunque, effettuato in violazione del riparto di competenze tra legge statale e legge regionale. Il secondo fattore di potenziale criticità è stato individuato nella previsione, adombrata nel preambolo della legge, di una rideterminazione in aumento del limite fissato dall'art.23, comma 2, decreto legislativo n. 75/2015. Segnatamente, il punto 5 del Preambolo prevede: «(...) si rende necessario, per l'anno 2022, provvedere all'incremento del fondo del salario accessorio del personale non dirigenziale (...). L'incremento del fondo avviene a parità di spesa complessiva relativa all'anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n.75/2017 (...)».

Come è noto, l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 stabilisce che, «al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

3.1. La Sezione regionale ha sottolineato come le regole di incremento del fondo e quelle di rimodulazione del tetto fissato dall'art. 23, comma 2, non siano derogabili dal legislatore regionale.

I magistrati toscani hanno precisato che la possibilità di incrementare il Fondo del salario accessorio, destinato a finanziare gli istituti contrattuali applicati in sede di contrattazione decentrata, soggiace, in base all'art. 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e all'art. 23, comma 2 decreto legislativo n. 75/2017, ad un doppio limite: «il primo, di carattere preliminare, è costituito dall'obbligo di rispettare i vincoli del CCNL (per il comparto v. art. 67 CCNL siglato in data 18 maggio 2018) e delle leggi statali che prevedono specifiche voci di alimentazione e incremento del fondo e indicano, per alcune di esse, anche il limite massimo di incremento consentito; il secondo vincolo, che si aggiunge al primo, condizionando la possibilità e la misura dell'incremento del Fondo stesso, è costituito dall'obbligo di rispettare il tetto 2016, previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017», che costituisce un limite invalicabile per il trattamento accessorio del personale.

[...] Secondo la Sezione regionale di controllo, infatti, «l'invarianza della spesa correlata all'incremento del fondo 2022 non deve essere garantita rispetto all'importo complessivo erogato in concreto nel 2016 al personale dipendente» sulla base della l.r. n. 1/2009, «bensì rispetto all'importo teorico correttamente erogabile a carico del bilancio e del fondo, nel 2016, sulla base della legge statale e del CCNL (ai quali l'art. 117 Cost. ha riservato la disciplina della materia) a quel tempo vigenti, cioè, tenendo conto dei limiti di incremento massimo consentiti da questi ultimi». Ciò perché nel 2016, secondo la Sezione toscana, le indennità accessorie del personale di staff - in assenza di una norma statale che ne autorizzasse l'imputazione al bilancio - avrebbero dovuto essere, necessariamente, ricondotte al Fondo del salario accessorio. Di qui l'esigenza di verificare la possibilità di imputare al suddetto Fondo - secondo le regole previste dal CCNL vigente a quel tempo e tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalle norme statali alla stessa data - l'importo posto dall'amministrazione regionale nel 2016, sulla base della l.r. n.1/2009, direttamente a carico del bilancio, per il pagamento delle indennità accessorie (euro 2.077.138,64). «Solo l'esito positivo di tale verifica potrebbe consentire all'ente di considerare l'importo ipotizzato (euro 2.077.138,64), in tutto o in parte, ai fini della rideterminazione del tetto base 2016 dell'art.23, comma 2». In assenza di tale verifica preliminare, «l'eventuale rimodulazione del tetto dell'art.23, comma 2, sarebbe, invece, illegittima poiché disposta in violazione delle norme di finanza pubblica e del corretto riparto di competenze legislative tra Stato e regione». Tale rimodulazione non può non tener conto, secondo la Sezione toscana, dell'erronea imputazione del trattamento accessorio a carico del bilancio e dell'incremento ingiustificato della spesa di personale che da tale imputazione è derivata, per effetto di norme regionali (l.r. n.1/2009) adottate in assenza di competenza legislativa in materia (Corte cost., sentenza n.196/2018).

[...] Il legislatore statale, intervenendo sulla materia in esame (art. 3, comma 1, decreto-legge 22 aprile 2023, n.44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n.74), ha stabilito che «le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art.14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo i principi di cui all'art.27 del medesimo decreto legislativo (...)». L'intervento legislativo statale, volto a consentire una deroga, pro-futuro, alla regola generale dell'imputazione del trattamento accessorio dei dipendenti a carico del Fondo, conferma indirettamente, con tutta evidenza, il difetto di legittimazione del legislatore regionale a disciplinare la materia e la necessità di rispettare la regola generale dell'imputazione al Fondo, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del

decreto-legge n.44/2023. Nel caso di specie - pur non essendo ritenuto, di per sé, dirimente - non sussiste il requisito formale dell'auto qualificazione della norma come di interpretazione autentica. Difetta, in particolare, la previsione che una determinata disposizione debba essere interpretata in un certo senso. Rilievo dirimente ai fini del carattere innovativo assume, ad avviso del Collegio, il tenore letterale dell'art.3, comma 1, del decreto-legge n.44/2023, che si limita a prevedere la possibilità per le regioni di applicare l'art.14 del decreto legislativo n.165/2001.

Del resto, anche dalla Relazione illustrativa stessa traspare il carattere innovativo della disposizione, allorché essa afferma che il comma 1 dell'art.3 «estende espressamente anche alle regioni la possibilità di applicare la previsione normativa di cui all'art. 14»: non avrebbe senso, infatti, estendere alle regioni una disciplina ritenuta ad esse già applicabile.

Queste Sezioni riunite non rinvergono, nel caso di specie, elementi che consentano di qualificare l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n.44/2023 come norma di interpretazione autentica.”

Sezione Lavoro della Cassazione, ordinanza n.28918 del 18 ottobre 2023

“La norma è chiara nell’indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi”.

Corte costituzionale, sentenza n.215 del 17 novembre 2021

“La particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica”.

Corte dei conti Emilia-Romagna, Sez. contr., Delibera n.90 del 5 luglio 2022

“Il trattamento economico dei responsabili degli uffici di staff deve, comunque, risultare proporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria; l'art.90 TUEL non consente di commisurare il trattamento economico accessorio con la massima discrezionalità dell'organo politico: infatti, l'attività di supporto agli organi politici (esclusa ogni attività gestionale) non legittima un'equivalenza totalmente libera nella determinazione della retribuzione da riconoscere all'incaricato, per quanto la norma implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale). In ogni caso, deve sempre essere rispettato (oltre ai limiti generali di spesa di personale e al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta.”

Corte dei conti Lazio, Sez. contr. Deliberazione n.80/2024/PAR del 22 maggio 2024

“Nelle pronunzie più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023) Nella stessa ottica, questa Sezione regionale di controllo, con deliberazione n.133 del 2023, ha concluso che “il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita, quindi di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto n. 95/2012), evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del d.l. n.95/2012 (si fa riferimento all’art. 2–bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n.18; all’art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n.2; all’art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36; all’art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n.105).

[...] La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavano a contrario. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati. Per completezza, si evidenzia anche che gli incarichi da conferire non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative.”

Corte di cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n.28918 del 18 ottobre 2023

“La norma è chiara nell’indicare il criterio di un prioritario ricorso al personale interno, poiché gli uffici in questione devono essere costituiti da dipendenti dell’ente, e anche ove ammette il ricorso a collaborazioni di soggetti esterni, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, considera che la scelta di tali soggetti possa cadere su dipendenti di altra pubblica amministrazione: in sostanza, un criterio di gradualità, che privilegia il personale già in forza all’ente (e alla P.A.) e che appare del tutto coerente con l’esigenza di un contenimento della spesa pubblica, esplicitamente affermata a proposito degli enti dissestati o strutturalmente deficitari ma che non può ritenersi limitata a questi ultimi”.

OSSERVAZIONI

1. Il dossier legislativo alla PdL è stato richiesto il 06.09.2024, con nota prot. n.16632 dal Dirigente del Settore Commissione, Studi, Informazione e Comunicazione;
2. La proposta di regolamento non è corredata né di relazione illustrativa e né di relazione tecnico-finanziaria. Pertanto, non è possibile verificare se, le risorse pubbliche necessarie all'attuazione della proposta di regolamento oggetto del presente dossier, rispettino il limite imposto dall'art.65, co.9, della l.r. n.5/2021, nonché il tetto alla spesa complessiva relativa all'anno 2016, previsto dall'art.23, co.2, del D. Lgs. n.75/2017. Rilevano, a tale riguardo, i limiti alla spesa delle amministrazioni pubbliche per il personale a tempo determinato e consulenti, posti dal D.L. n.78/2010. A partire dal 2011, la spesa per tale personale non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009. Questa disposizione costituisce principio generale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, anche le regioni devono adeguarsi ad essa (art.9, co.28). La Suprema Corte ha affermato che *«assoggettare anche la spesa del personale della Giunta e del Consiglio regionale ai nuovi valori soglia [...] risulta conforme alla testuale applicazione del richiamato principio» (sentenza n.171 del 2021) volto al contenimento della spesa per il personale, la quale costituisce «non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (sentenza n. 146 del 2019).* Tali limiti si applicano, secondo la giurisprudenza costituzionale, anche agli uffici di diretta collaborazione: *“la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica” (Sentenza 215/2021, nel caso in specie si trattava degli uffici di diretta collaborazione dei gruppi consiliari di un consiglio regionale).* Difatti, i limiti di spesa, qualificati come principi di coordinamento della finanza pubblica, si rivolgono complessivamente a tutte le spese per il personale assunto a tempo determinato, sia appartenente genericamente alla Regione, che ai suoi organi, per quanto dotati di autonomia contabile e gestionale (*ex plurimis*, sentenza n. 171 del 2021);
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento organizzativo, sarebbe stato opportuno conformare il trattamento economico spettante ai coordinatori ed ai responsabili di

segreteria a quanto già previsto dall'art.23, co.12 *ter*, della l.r. n.1/2012 e *ss.mm.ii.* con cui il Legislatore ha inteso effettuare una rideterminazione, in riduzione, di tali trattamenti;

4. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, approvato con Delibera dell'ufficio di Presidenza del 21 maggio 2024, n.227 non indica il soggetto deputato a valutare i coordinatori ed i responsabili, ai fini dell'erogazione del 15% dell'emolumento spettante, *ex art.18* della proposta di regolamento;
5. Si evidenzia l'opportunità di pubblicare, sulla sezione *Amministrazione trasparente* del sito internet consiliare, l'elenco dei responsabili previsto all'art.12, in ossequio al D. Lgs. n.33/2013 e *ss.mm.ii.*;
6. La l.r. n.1/2022, all'art.2, co.2 stabilisce che la I e la II Commissione consiliare permanente rendano, rispettivamente, il parere facoltativo ed obbligatorio nei termini ivi previsti, non prevedendo l'assegnazione alla Commissione per il regolamento (*rectius* Giunta per il Regolamento di cui all'art.10, co.2, lett.b dell'Ordinamento vigente);
7. La lettera di assegnazione richiama erroneamente l'art.101, co.3, del R.l., non trattandosi di Regolamento di Giunta;
8. In data 16.07.2024 è stato sottoscritto il nuovo CCNL relativo al personale dell'area dirigenziale per il triennio 2019-2021;
9. Nella proposta di regolamento (art.18) alcun riferimento si rinviene relativamente ai criteri utili alla quantificazione della retribuzione, determinata con Delibera dell'UdP.

Con riferimento alla relazione tecnico – finanziaria, l'attuale co.3 dell'art.81 Cost., stabilendo che «*ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte*», conferma l'obbligo di copertura finanziaria sia per le leggi che determinano nuove e maggiori spese sia per quelle che determinano minori entrate, in quanto entrambe generano uno squilibrio di bilancio cui occorre far fronte con una riduzione delle spese con nuove o maggiori entrate.

Ai fini della verifica del rispetto di tale requisito costituzionale assumono rilievo la corretta determinazione degli effetti di maggior spesa o di minore entrata derivanti dalle norme, nonché la coerenza tra la quantificazione della proposta di legge con i mezzi di copertura. Va, al riguardo, evidenziata la rilevanza, anche prospettica, rinvenibile nell'art.17, co.3, della L. n.196/2009, come modificato dall'art.3, L. n.163/2016, con riferimento alla relazione tecnica.

La norma prescrive che tale strumento tecnico-redazionale si accompagni ai disegni di legge, agli schemi di decreto legislativo, e agli emendamenti di iniziativa governativa, riferendosi quindi, *in primis*, all'ambito della produzione normativa statale. Il successivo co.6 estende, tuttavia, la medesima previsione anche ai disegni di iniziativa regionale, in coerenza con l'impostazione generale dello stesso art.17 che, finalizzato all'attuazione dell'art.81 Cost. e riferito, come si desume dal co.1, a *"ciascuna legge"*, si indirizza anche alla legislazione regionale, altrettanto tenuta ad indicare espressamente la spesa autorizzata ogni qualvolta importi nuovi o maggiori oneri.

Tanto premesso, così come osservato anche dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 1 giugno 2021 – Sezione delle Autonomie – *"Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali"*, le clausole di invarianza della spesa *"devono essere giustificate da puntuali relazioni o documenti esplicative"* ed eventualmente corredate dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'art.13 del Regolamento regionale della Campania 7 giugno 2018, n.5 e dell'art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37, in linea con la normativa di finanza statale dettata dall'art.21, co.5 e ss., della L. n.196/2009 e *ss.mm.ii.*

Più recentemente la Delibera n.210/2023/RQ della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Campania, ha ribadito ancora una volta che, quando da una proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, *"...in concreto deve essere fornita evidenza documentale..."*, *"giacché la declaratoria di assenza di onere, non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura (Corte costituzionale sentenze nn. 235/2020 e 188/2015)"*.

Lo stesso art.9 della l.r. 5 dicembre 2017, n.37 prevede che, le proposte di legge e gli emendamenti che comportano oneri finanziari, siano corredate da una relazione tecnico-finanziaria in cui siano indicati i metodi, l'attendibilità e la quantificazione degli oneri, mentre in caso di leggi che non comportano ulteriori spese a carico del bilancio regionale, bisogna indicare gli elementi idonei a comprovare l'invarianza finanziaria.

Va aggiunto che, nella logica di un pieno rispetto del principio contabile della chiarezza e della trasparenza, la relazione tecnica deve accompagnare anche gli emendamenti eventualmente proposti (ed introdotti) dai componenti del Consiglio regionale.

In tale ipotesi occorre, infatti, considerare (e specificare nella “*relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture finanziarie*”) se le nuove funzioni siano o meno espletabili, effettivamente, con le risorse finanziarie disponibili, per evitare che in sede di previsione annuale di bilancio intervengano richieste per l'appostamento di risorse ulteriori, necessarie agli adempimenti richiesti dalle norme, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

Il principio di copertura finanziaria delle leggi è stato declinato dalla Corte Costituzionale in una molteplicità di corollari, che trovano comunque basamento in una *regula iuris* su cui si è ormai consolidato in maniera granitica l'orientamento giurisprudenziale in materia: il “*canonizzato*” principio della copertura finanziaria “*credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale*”. A tale dettame si richiama un cospicuo numero di pronunce.

Sulla base di questo precetto, l'operazione di copertura finanziaria, pertanto, deve avvenire sulla scorta dei seguenti (alcuni) criteri, affermati più volte dalla Corte:

a) le leggi istitutive di nuove spese debbono contenere una <esplicita indicazione> del relativo mezzo di copertura (sent. n.26 del 2013, nonché, *ex plurimis*, sentenze n.386 e 213 del 2008, n.359 del 2007);

b) la copertura di nuove spese deve essere ancorata a “criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in adeguato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (*ex multis*, sentenze n.192 del 2012, n.106 e n.68 del 2011, n.141 e n.100 del 2010);

c) la tecnica di copertura esige una analitica quantificazione a dimostrazione della sua idoneità (sent. n.26 del 2013);

d) la declaratoria di assenza di onere non vale di per sé a rendere dimostrato il rispetto dell'obbligo di copertura dato che “*non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della così detta “copertura”, cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggiore onere: la mancanza o l'esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto di essa*” (sentenze n.18 del 2013, n.115 del 2012);

e) l'onere e la copertura devono essere contestuali (cd. Principio della autosufficienza della legge di spesa in ossequio all'art. 81 Cost.); il principio della previa copertura della spesa in sede legislativa è inderogabile e non può essere demandata –per specifiche azioni attinenti alla salvaguardia degli equilibri del bilancio- agli organi di gestione in sede diversa ed in un

momento successivo da quello indefettibilmente previsto dall'art.81 Cost. (sentenza n.192 del 2012);

f) divieto dell'utilizzo e contabilizzazione di un avanzo di amministrazione "*presunto*", non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenze n.70-192 del 2012);

g) l'indicazione della quantificazione e della relativa copertura, ai sensi dell'art.81 Cost., è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese (comunque da quantificare analiticamente) possa farvi fronte con somme già iscritte nel bilancio (sentenze n.147/2018, n.272/2011 e n.115/2012);

h) la spesa per i taluni servizi (diritti) obbligatori (diritto all'istruzione del disabile) non può essere <coperta> (e compresa) solo "*nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio*", in quanto legittimerebbe una decisione arbitraria dell'Ente di coprire in modo discontinuo i costi del servizio (diritto), precludendo ad assicurare l'effettività del medesimo diritto (sent. n.275/2016);

i) nell'ordinamento contabile non esiste un principio di intrasferibilità assoluta tra spese obbligatorie e spese discrezionali, essendo sempre possibile una volta venuto meno il titolo di una determinata spesa, procedere ad un diverso impiego delle relative disponibilità con variazioni di bilancio, ovvero, sempre con legge regionale, intervenire mediante riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa in seguito al venir meno del relativo capitolo di bilancio (sent. n.108/2014);

l) la quantificazione della spesa se mancante, insufficiente o inesatta, si risolve in difetto di copertura finanziaria, perché questa è effettiva e conforme all'art.81, solo quando è commisurata ad una corretta definizione nel suo ammontare (sent.386/2008).

L'Istruttore direttivo amministrativo
titolare di posizione di E.Q. di I fascia

Fabiola Russo

Firmato digitalmente da: Fabiola Russo
Data: 16/09/2024 13:09:21

il Dirigente

dott.ssa Rosaria Conforti

L'Istruttore amministrativo

Carmen Palmieri